



RICHIESTA GREEN PASS – Come assicurarsi che venga rispettata la normativa sulla privacy (GDPR) Quando ci chiederanno il green pass sui mezzi di trasporto, al cinema, in un ristorante, in banca, alla posta ecc.

A prescindere che la richiesta provenga da un privato, da un controllore o dalle forze dell'ordine, la reazione deve essere quella di pretendere che vengano rispettate le leggi ed in particolare il GDPR sulla privacy.

Invece di rispondere dobbiamo cominciare a fargli una serie di domande che qui elenchiamo. In caso a chiedere il G.P. siano le forze dell'ordine, come Polizia e Carabinieri passare direttamente al punto D

(N.B. con i controllori, sui mezzi di trasporto si parte dal punto A).

A) Lei è il titolare dell'attività? Chiediamolo sempre, anche quando sarà ovvio che chi ci ha chiesto il green pass non lo è.

B) Se la risposta è sì, allora passiamo al punto c), se è no, la domanda successiva è: **Mi esibisca un documento di identità e il documento scritto di delega a lei ad effettuare l'attività di controllo del green pass.** Il documento di delega deve essere in originale sottoscritto dal titolare dell'attività. Ovviamente abbiamo tutto il diritto di controllare che chi ha firmato il documento di delega sia veramente il titolare dell'attività per cui il controllore dovrà avere a disposizione anche una visura presso il registro delle imprese dal quale risulti il nominativo del titolare dell'attività.

Nel caso di società grandi come le **banche** la cosa sarà particolarmente complessa, le visure del registro delle imprese sono spesso di centinaia di pagine e a volte non basta perché bisogna anche verificare i verbali del consiglio d'amministrazione o dell'assemblea dei soci dove sono state conferite singole deleghe ai membri del consiglio d'amministrazione. Ricordiamoci che è chi chiede il green pass che deve dimostrarci di poterlo fare. Noi abbiamo tutto il sacrosanto diritto di controllare.

C) Anche il titolare dell'attività dovrà identificarsi con un documento di identità e con una copia dell'estratto del registro delle imprese dal quale risulti che egli o ella sia effettivamente titolare.

D) Chiederemo a questo punto al titolare dell'attività o al delegato di esibire la nomina a responsabile del trattamento dei dati da parte del Ministero della Salute. Infatti, i dati della piattaforma nazionale digital green pass appartengono, quanto alla titolarità del trattamento, al Ministero della Salute che deve nominare tutti i singoli gestori di attività come responsabili del trattamento. Il titolare o il delegato dovranno, quindi, esibire un documento del Ministero della Salute contenente la nomina del responsabile.

Anche in questo caso ovviamente il documento deve essere originale oppure, se si tratta di un documento elettronico, chi ce lo esibisce deve avere anche i dati del pannello di firma del documento elettronico e rilasciare una attestazione di conformità del documento elettronico. Anche le forze dell'ordine, arrivati a questo punto, dovranno esibirci un loro documento di identità in quanto responsabili del trattamento dei dati da parte del Ministero.

E) Ammettiamo che il titolare o il responsabile siano in regola con i punti da a) a d), siamo ancora ben lontani dalla possibilità per loro di verificare il nostro marchio verde. Infatti, a questo punto chiederemo che ci venga consegnata su apposita modulistica l'informativa di cui agli artt. 12 e 13 GDPR.

Infatti, chiunque subisca un trattamento dei dati personali deve essere informato in merito a:

a.) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;

b.) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;

c.) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;

d.) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) (perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;

e.) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

f.) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali garanzie o il luogo dove sono state rese disponibili.

In aggiunta alle informazioni di cui sopra, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

a.) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

b.) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

c.) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

d.) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

e.) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;

f.) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

F) Se il titolare o il delegato tenteranno di verificare il green pass con un telefono cellulare dovremo subito fermarli! Lo strumento di verifica del green pass deve essere dedicato solo a questa attività, non può essere un cellulare privato che non dà garanzia del fatto che il controllore non conservi i dati della persona controllata e abbiamo diritto a verificare che sullo strumento elettronico ci sia solo l'applicazione per il controllo e null'altro.

G) Se manca uno qualsiasi dei documenti e delle informazioni che abbiamo elencato non è possibile procedere al controllo del green pass. Si badi, non per colpa nostra, ma del titolare dell'attività o del suo delegato la cui disorganizzazione impedisce di applicare la legge! Impedirci di fruire del servizio richiesto a questo punto non sarà lecito e la responsabilità legale cadrà sulla singola persona che ce lo sta impedendo (vedere la video-intervista per ulteriori dettagli).

H) Alla fine di questa lunga conversazione con il titolare o il delegato che ci vogliono controllare il green pass possiamo passare alle eccezioni di merito. In particolare, faremo notare al titolare o al delegato che il green pass è stato istituito dal Regolamento Europeo 953/2021 e che è destinato solo a facilitare lo spostamento tra paesi membri dell'Unione Europea. Potremo a questo punto far notare che non stiamo viaggiando al di fuori del territorio della Repubblica Italiana e chiedere al titolare o al delegato di spiegarci come fa a controllare il marchio verde in base alle disposizioni del Regolamento UE 953/2021. Se ancora insiste gli diremo che non abbiamo intenzione di entrare in un esercizio che viola le norme europee e che discrimina tra clienti in base ai trattamenti sanitari ricevuti e ce ne andremo senza aver mostrato alcun green pass.

I) Prendiamo tutto il tempo necessario ad esaminare con il titolare o il delegato le molteplici problematiche giuridiche connesse al marchio verde. Nel frattempo, non potrà lavorare e i suoi affari andranno sempre peggio. È un bene che sia così. **Chi chiede un lasciapassare ai suoi clienti non merita di restare sul mercato**, che porti i libri in tribunale e lasci spazio a chi svolge attività di impresa rispettando i diritti fondamentali inviolabili.

J) Banche, uffici postali e mezzi di trasporto. Qui vengono svolte attività che rientrano nella nozione di pubblico servizio. Se, quindi, ci impediranno di entrare per mancanza del marchio verde faremo presente al soggetto preposto al controllo che saremo costretti a presentare una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Il controllore dovrà naturalmente dirci il suo nome ai fini della denuncia. Se rifiuterà di farlo sarà opportuno chiamare i carabinieri o la polizia per farlo identificare ai fini della denuncia.

PER ESERCIZI PUBBLICI CHE RIFIUTINO LA PRESTAZIONE

L'ART. 187 DEL REGOLAMENTO T.U.L.P.S. (R.D. 6.5.1940. N. 635):

“Salvo quanto dispongono gli articoli 689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo”.

Le violazioni, ai sensi dell'art. 221/bis, comma 1 del TULPS, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.096,00.

PER SERVIZI PUBBLICI CHE RIFIUTINO LA PRESTAZIONE

Banche , poste e i vari uffici pubblici SONO OBBLIGATI A EROGARE IL SERVIZIO, altrimenti commetterebbero diversi reati:

- Art. 328 c.p. “Rifiuto d'atto d'ufficio”
- Art. 340 - 331 c.p. “Interruzione pubblico servizio”
- Art. 604 bis c.p. “Discriminazione”
- Art 3 Costit. Art 21 Carta di Nizza “Discriminazione”

Se viene negato l'accesso bisogna pretendere il servizio o esigere che il funzionario del pubblico servizio faccia la pratica all'esterno (SI DEVONO ORGANIZZARE LORO)

SONO CONSENTITE VIDEOREGISTRAZIONI TRA PRESENTI E IN LUOGO PUBBLICO CON IL SOLO UTILIZZO DI FORNIRE PROVE PER FUTURI DIBATTITI PROCESSUALI

(VIETATA LA DIVULGAZIONE PUBBLICA IN SOCIAL)

I soldi in banca o in posta sono i nostri:

Art. 646 c.p. - Appropriazione indebita

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 €. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Art. 314 c.p. - Peculato

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Art. 832 c.c. - Contenuto del diritto.

Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Art. 355 c.p. - Inadempimento al contratto di servizio

Sanziona la condotta di fornitori che abbiano un contratto con lo Stato e si rivelino inadempienti ai loro obblighi contrattuali.

Art. 340 c.p - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

Il reato si configura alternativamente nella condotta di chi cagiona un'interruzione o di chi turba la regolarità di un ufficio o di un servizio di pubblica necessità.